




ADEMPIMPRESA

San Donà di Piave 16/05/2026



Comunicazione importante
in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Trasmessa a mezzo PEC 16-05-26

OGGETTO:

RACCOMANDAZIONE FORMAZIONE LAVORATORI E DATORE DI LAVORO - NUOVO ACCORDO STATO REGIONE (REP ATTI 59/CSR)

Si informa che, a decorrere dal 19/05/2026, non sarà più possibile usufruire o frequentare corsi basati sui precedenti Accordi Stato-Regioni, essendo terminato il periodo transitorio di 12 mesi previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Si raccomanda pertanto la Vs azienda di adeguarsi alla nuova formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto gli attestati e i percorsi formativi precedentemente utilizzati potrebbero non soddisfare più i requisiti previsti dal nuovo quadro normativo.



L'azienda, pertanto, viene sensibilizzata a:

- rispettare integralmente il compendio normativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni;
- mettere a disposizione adeguate risorse organizzative ed economiche per garantire l'attuazione del piano formativo aziendale;
- verificare che le ore di formazione, le modalità di erogazione, i soggetti formatori e le verifiche di apprendimento siano conformi alle nuove disposizioni;
- programmare tempestivamente la formazione ovvero gli aggiornamenti e le eventuali integrazioni formative necessarie.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare l'allegata tabella riepilogativa della formazione obbligatoria aggiornata.

Tra le principali novità introdotte dal nuovo Accordo si evidenzia **il significativo irrigidimento dei requisiti dei soggetti formatori**, con particolare riferimento all'obbligo di accreditamento regionale.



Ai sensi del nuovo Accordo, sono soggetti formatori esclusivamente:

1. i fondi interprofessionali di settore, nel caso in cui, per statuto, si configurino quali erogatori diretti di formazione;
2. gli Organismi Paritetici individuati dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo;
3. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate sulla base di specifici criteri di rappresentatività, tra cui:
 - o presenza territoriale in almeno la metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
 - o consistenza numerica degli iscritti;
 - o numero dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali sopra indicate possono erogare attività formative direttamente oppure tramite strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per “diretta emanazione” si intende una struttura:

- di proprietà esclusiva dell'associazione sindacale;
- oppure partecipata in modo prevalente dalla medesima associazione.



ADEMPIMPRESA

Si raccomanda pertanto la Vs azienda di prestare particolare attenzione ai soggetti formatori che dichiarano di essere “diretta emanazione”, richiedendo sempre:

- documentazione comprovante il rapporto associativo e societario;
- prova dell’accreditamento regionale;
- evidenza della legittimazione ad operare quale soggetto formatore ai sensi del nuovo Accordo.

Tra le ulteriori novità di maggiore rilievo si ricordano:

1. Divieto di inserire nuovi lavoratori all’attività lavorativa senza il preventivo completamento della formazione obbligatoria prevista;
2. Introduzione dell’obbligo formativo specifico per il Datore di Lavoro (a partire dal 2027);
3. Obbligo di formazione per attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011 (per i lavori rientranti);
4. Estensione dell’obbligo formativo per attrezzature di lavoro, comprendente anche il carroponte.
5. Nuove modalità di erogazione dei corsi.

Si ricorda che il mancato adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente, comprese: ammende e arresto del Datore di Lavoro.



Le sanzioni risultano inoltre aggravate mediante il meccanismo “a quote”, in funzione del numero di lavoratori privi della formazione obbligatoria, con incrementi previsti nei casi in cui la violazione riguardi più di 5 o più di 10 lavoratori.

ADEMPIMPRESA, fin dall’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ha provveduto:

- a pubblicare una sintesi tecnica del nuovo Accordo sul portale www.adempimpresa.it
- a sensibilizzare costantemente tutte le aziende sull’obbligo di rivolgersi esclusivamente a soggetti formatori legittimati e accreditati nella Regione di appartenenza.

Alla luce della complessità della materia e del divieto di inserire lavoratori privi della formazione preventiva obbligatoria, appare evidente la particolare criticità della gestione della formazione aziendale e della relativa pianificazione e partenza dei percorsi formativi.

ADEMPIMPRESA rimane comunque a disposizione per ogni qualsiasi chiarimento tecnico e normativo; rimane a disposizione per fornire tempestiva consultazione anche per supportare la Vs azienda ad individuare i soggetti formatori accreditati e con corsi disponibili; raccomandando, comunque, la Vs azienda, di attivarsi quanto prima per adempire ai nuovi obblighi.



ADEMPIMPRESA

La presente comunicazione costituisce a tutti gli effetti formale raccomandazione e informativa nei confronti di tutte le aziende aderenti ai servizi Adempimpresa a conferma del ruolo esclusivamente consulenziale, consultivo e informativo di ADEMPIMPRESA.

In ragione di quanto precede, resta pertanto ogni decisione, pianificazione, autorizzazione ed attuazione degli adempimenti obbligatori di esclusiva competenza e responsabilità della Vs azienda.

- Si allega la Tabella Nuova Formazione, richiamata nel programma formazione lavoratori quale supporto Art. 33 lettera c) Dlgs 81/2008 e s.m.i.
- Per ulteriori informazioni www.adempimpresa.it
- Per consultare il nuovo accordo www.statoregioni.it/media/owuphvgy/p-9-csr-atto-rep-n-59-17apr2025.pdf

Cordiali Saluti

ADEMPIMPRESA

Leopoldo Comparin

T+39 348 8255645